



# **REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DELLE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI (OT) della FIE**

**Deliberato dal Consiglio Federale il 26 gennaio 2019**

## INDICE

### CAPO I – INTRODUZIONE

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI.....Pag. 3

### CAPO II – BILANCIO DI PREVISIONE

ART. 2 – FORMAZIONE DEL BILANCIO.....Pag. 3

### CAPO III – GESTIONE FINANZIARIA

ART. 3 – RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO.....Pag. 4

ART. 4 – GESTIONE DELLE ENTRATE.....Pag. 4

ART. 5 – EFFETTUAZIONE DELLA SPESA .....Pag. 4

### CAPO IV – ADEMPIMENTI FISCALI

ART. 6 – DISPOSIZIONI GENERALI.....Pag. 5

### CAPO V – GESTIONE CONTABILE

ART. 7 – REGISTRI DEI COMITATI REGIONALI.....Pag. 5

ART. 8 - CONSEGNETARIO DEI BENI MOBILI.....Pag. 5

ART. 9 – RENDICONTO SEMESTRALE... .....Pag. 5

### CAPO VI – CHIUSURA DELLA CONTABILITA' D'ESERCIZIO

ART. 10 – CONTO ECONOMICO... .....Pag. 6

ART. 11 – CONTROLLO.....Pag. 6

## **CAPO 1 – INTRODUZIONE**

### **ART.1 PRINCIPI GENERALI**

1. Le Organizzazioni Territoriali della FIPE (OT) godono di autonomia contabile, amministrativa, programmatica e gestionale, nei limiti delle Norme Federali, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, delle norme contenute nel presente Regolamento e delle Circolari attuative della Segreteria Generale.
2. Sono sottoposte alla vigilanza e controllo degli Organi federali competenti che la esercitano per il tramite della Segreteria Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. La gestione delle OT si intende esercitata nel limite del proprio ambito territoriale di appartenenza, salvo casi eccezionali preventivamente autorizzati dalla Segreteria Generale.
4. Nelle OT dove non sono costituiti i Comitati Regionali, tutte le funzioni ed i poteri attribuiti ai Presidenti ed ai Consigli Regionali eletti, sono assegnati ai Delegati Regionali e, nelle sole Province autonome di Aosta, Trento e Bolzano, ai Delegati Provinciali. Tutte le altre Delegazioni Provinciali non godono di autonomia amministrativa/contabile e, pertanto, le relative gestioni sono di pertinenza dei Comitati Regionali competenti per territorio.
5. L'esercizio economico patrimoniale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
6. I Bilanci delle OT costituiscono parte integrante del Bilancio Federale.
7. I Presidenti e i Delegati Regionali/Provinciali sono responsabili della realizzazione dei programmi di attività e di spesa e rispondono dell'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta dalle rispettive OT nei confronti delle Società Sportive affiliate, della Federazione, del CONI e delle Leggi.

## **CAPO II - BILANCIO DI PREVISIONE**

### **ART. 2 FORMAZIONE DEL BILANCIO**

1. Il bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio Regionale sulla base degli obiettivi e dei programmi proposti dal Presidente Regionale.
2. I Ricavi ed i Costi nel bilancio di previsione sono indicati rispettivamente per fonte di provenienza delle risorse e per programmi/obiettivi nelle relative aree di attività, secondo lo schema allegato (All.1).
3. Nel bilancio di previsione deve essere indicato, come posta a sé stante dei ricavi, l'avanzo economico presunto al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il bilancio di previsione non deve presentare in nessun caso un disavanzo economico.
5. Il bilancio di previsione, redatto secondo lo schema di cui al precedente punto 2, è accompagnato:
  - a. dal verbale del Consiglio Regionale che ha deliberato il bilancio di previsione;

- b. dalla relazione esplicativa del Presidente del Comitato contenente i programmi di attività con i ricavi ed i costi che si presume di realizzare, gli obiettivi da perseguire ed i criteri con cui sono stati ripartiti gli stanziamenti di bilancio tra Attività Sportiva e Funzionamento, in relazione anche alle eventuali direttive del Consiglio Federale;
  - c. dal Piano degli Investimenti contenente la previsione di acquisto di beni in c/capitale.
6. Il bilancio di previsione, con i relativi allegati, è trasmesso alla Segreteria Federale entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio cui si riferisce, salvo diverse disposizioni della Segreteria Federale.
7. La Segreteria Federale compie le opportune verifiche sulla regolarità formale della redazione del Bilancio di Previsione. I bilanci non ritenuti conformi alle norme sono rimessi alla competente OT per gli opportuni interventi; qualora la situazione di non conformità dovesse perdurare oltre il termine utile per l'approvazione del Bilancio Federale, la Segreteria Generale ne informerà il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Consiglio Federale per gli opportuni provvedimenti.  
I bilanci ritenuti conformi dalla Segreteria Federale, previa analisi del Collegio dei Revisori dei Conti, sono trasmessi al Consiglio Federale per l'approvazione.

### **CAPO III - GESTIONE FINANZIARIA**

#### **ART. 3**

##### **RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO**

1. La gestione finanziaria è effettuata tramite l'Istituto di Credito della Federazione o di eventuali suoi corrispondenti, tramite un c/c bancario unico per tutte le OT esclusivamente dedicato alle attività delle stesse.
2. Eccezionalmente, il Consiglio Federale, per particolari esigenze logistiche o funzionali, può autorizzare l'apertura di altri conti correnti, anche presso altri Istituti di credito.
3. L'apertura, la chiusura e tutte le modifiche formali sui predetti rapporti di conto corrente sono effettuate tramite la Segreteria Federale.

#### **ART. 4**

##### **GESTIONE DELLE ENTRATE**

1. Tutte le entrate devono essere accreditate sul conto corrente bancario dedicato alle OT.
2. E' fatto divieto assoluto di acquisire entrate in contanti.
3. Tutte le entrate commerciali devono essere preventivamente autorizzate dalla Segreteria Federale.

#### **ART. 5**

##### **EFFETTUAZIONE DELLA SPESA**

1. Le spese, nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione e delle disposizioni Federali vigenti sull'attività negoziale (All.3), sono deliberate dal Consiglio Regionale sia per l'Attività Sportiva sia per l'Attività di Funzionamento e Costi Generali.
2. Con la deliberazione da parte del Consiglio Regionale del bilancio preventivo e dei relativi programmi di attività, non occorrono ulteriori atti deliberativi, durante l'esercizio, per l'effettuazione delle spese, salvo che le stesse non riguardino programmi non previsti in fase di bilancio di previsione. I nuovi programmi di spesa, che non devono comunque generare

un disavanzo economico, dovranno essere oggetto di nuova deliberazione da parte del Consiglio Regionale e di nuova relazione giustificativa.

3. Gli unici responsabili della spesa sono i Presidenti/Delegati Regionali.

#### **CAPO IV - ADEMPIMENTI FISCALI**

##### **ART. 6**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI**

1. La Partita IVA della FIPE è unica sia per la Sede Centrale che per le OT.
2. La redazione delle dichiarazioni fiscali della FIPE è di esclusiva competenza della sede Centrale.
3. L'emissione delle fatture attive relative ad eventuali attività commerciale delle OT è di competenza esclusiva della sede Centrale.

#### **CAPO V - GESTIONE CONTABILE**

##### **ART. 7**

##### **REGISTRI DEI COMITATI REGIONALI**

1. Le OT devono tenere i seguenti registri:
  - Raccolta dei verbali delle riunioni e delle deliberazioni dei Consigli Regionali;
  - Copia della documentazione di pagamento e riscossione inviata alla Segreteria Federale;
  - Registro dell'inventario dei beni mobili affidati al consegnatario;
  - Registro della piccola cassa.

##### **ART. 8**

##### **CONSEGNATARIO DEI BENI MOBILI**

1. I Presidenti/Delegati Regionali sono anche consegnatari dei beni mobili del Comitato Regionali risultanti dal registro degli inventari.

##### **ART.9**

##### **RENDICONTO SEMESTRALE**

1. I Presidenti/Delegati Regionali sono tenuti ad inviare alla Segreteria Federale, entro il 1° settembre, un rendiconto semestrale al 30 giugno, composto da:
  - a. Stampa della situazione contabile semestrale estratta dal sistema informatico contabile, timbrato e vistato per accettazione;
  - b. Rendicontazione degli eventuali scostamenti sia dei ricavi che dei costi rispetto al preventivo.

## CAPO VI - CHIUSURA DELLA CONTABILITA' DI ESERCIZIO

### ART. 10 CONTO ECONOMICO

1. Il conto economico è deliberato dal Consiglio Regionale e trasmesso alla Segreteria Federale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, salvo diverse disposizioni della Segreteria Federale.
2. Il conto economico, è così composto:
  - a. Dallo Schema in formato Excel (All.3) che deve riportare i dati estrapolati dal sistema informatico contabile;
  - b. Dal Verbale del Consiglio Regionale che ha deliberato il conto economico;
  - c. Dalla relazione del Presidente/Delegato che illustra i risultati conseguiti nei programmi di attività in relazione anche agli obiettivi prefissati;
  - d. Dall'inventario dei beni a disposizione delle OT;
  - e. Da ogni altra documentazione richiesta dalla Segreteria Federale.
3. La Segreteria Federale compie le opportune verifiche sulla regolarità formale della redazione del conto economico. I bilanci non ritenuti conformi alle norme sono rimessi al competente OT per gli opportuni interventi; qualora la situazione di non conformità dovesse perdurare oltre il termine utile per l'approvazione del Bilancio Federale, la Segreteria Generale ne informerà il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Consiglio Federale per gli opportuni provvedimenti. I bilanci ritenuti conformi dalla Segreteria Federale, previa analisi del Collegio dei Revisori dei Conti, sono trasmessi al Consiglio Federale per l'approvazione.

### ART. 11 CONTROLLO

1. Il Consiglio Federale, oltre quanto già previsto in materia nello Statuto Federale e nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIPE, può dare incarico a terzi di effettuare verifiche e controlli sulla gestione amministrativa dei Comitati Regionali.